Le fasi della procedura di valutazione della domanda di asilo

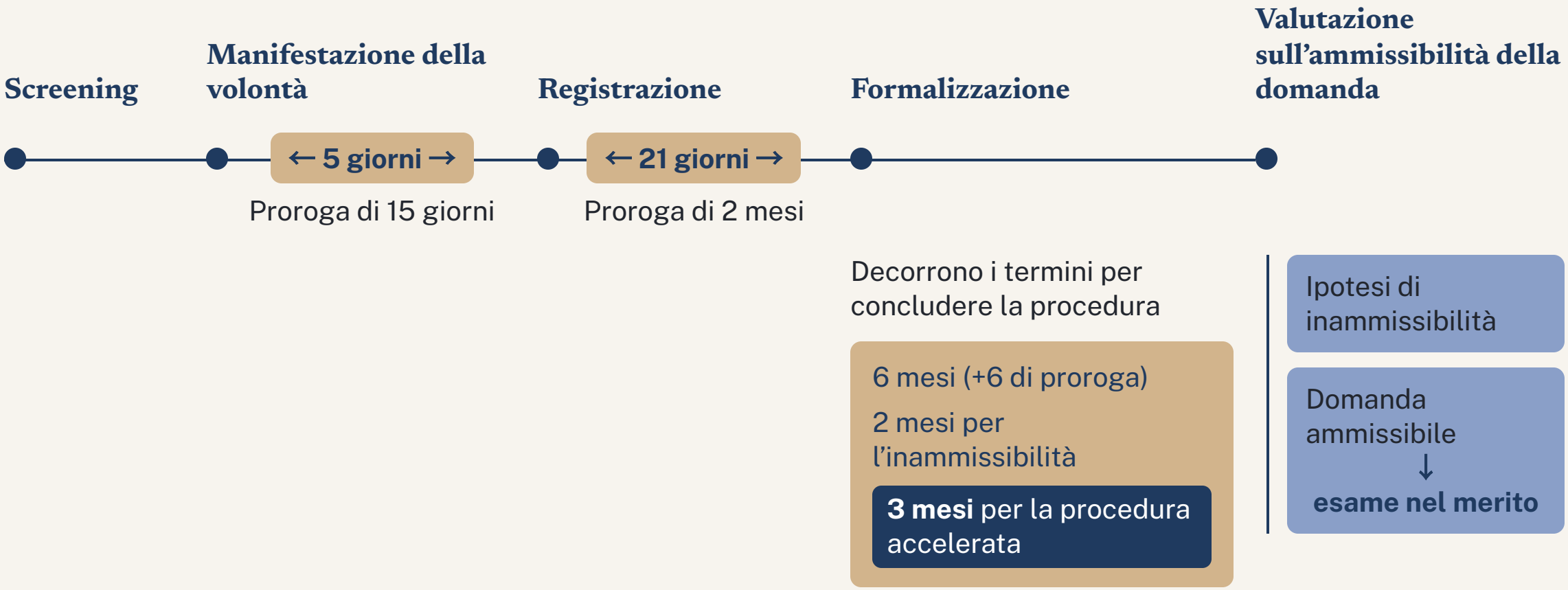

Lo screening

Chi è sottoposto

- **Presenza irregolare** sul territorio se la frontiera esterna è stata attraversata irregolarmente senza screening

NO se ingresso con Visto

Dove e quando

Luoghi: siti designati dallo Stato, in frontiera o nel territorio. In Italia punti di crisi/hotspot o strutture analoghe sul territorio nazionale.

3 giorni dal rintraccio nel territorio

Contenuti

- Controllo preliminare di salute
- Vulnerabilità
- Identificazione o verifica dell'identità (anche tramite accesso a dispositivi elettronici, SIM/eSIM, documenti, video o foto)
- Dati biometrici
- Controllo di sicurezza
- Modulo consuntivo
- Indirizzamento alla procedura adeguata

Accertamenti

Identità e sicurezza

Identificazione consultando l'archivio comune di dati di identità e il SIS, anche tramite accesso a dispositivi elettronici e SIM/eSIM.

Controllo di sicurezza su banche dati europee, svolti dalle autorità di pubblica sicurezza.

Diritto ad essere informati

Informativa comprensibile, con interprete, su diritti e procedure; l'onere della prova è della Pubblica Amministrazione.

Salute e vulnerabilità

Controllo preliminare per individuare assistenza immediata e vulnerabilità, **senza applicazione automatica**.

Chi effettua i controlli: pubblica sicurezza con le ASL locali.

Categorie vulnerabili: minori, anziani, disabilità, persone queer, gravidanza, nuclei monoparentali, vittime di MGF, matrimoni forzati o tratta, gravi patologie o disturbi mentali, sopravvissuti a tortura o violenze.

Indicatori di tratta

Segnalarli subito, già durante lo screening.

Numero Verde Antitratta 800 290 290

o progetto antitratta del territorio

Informativa svolta da OIM o enti antitratta.

Attestato del questore con codice univoco, periodo di recupero e riflessione di 45 giorni, senza rimpatrio in questo periodo.

Se emergono indicatori oggettivi, niente procedura accelerata o di frontiera.

Modulo consuntivo (1/2)

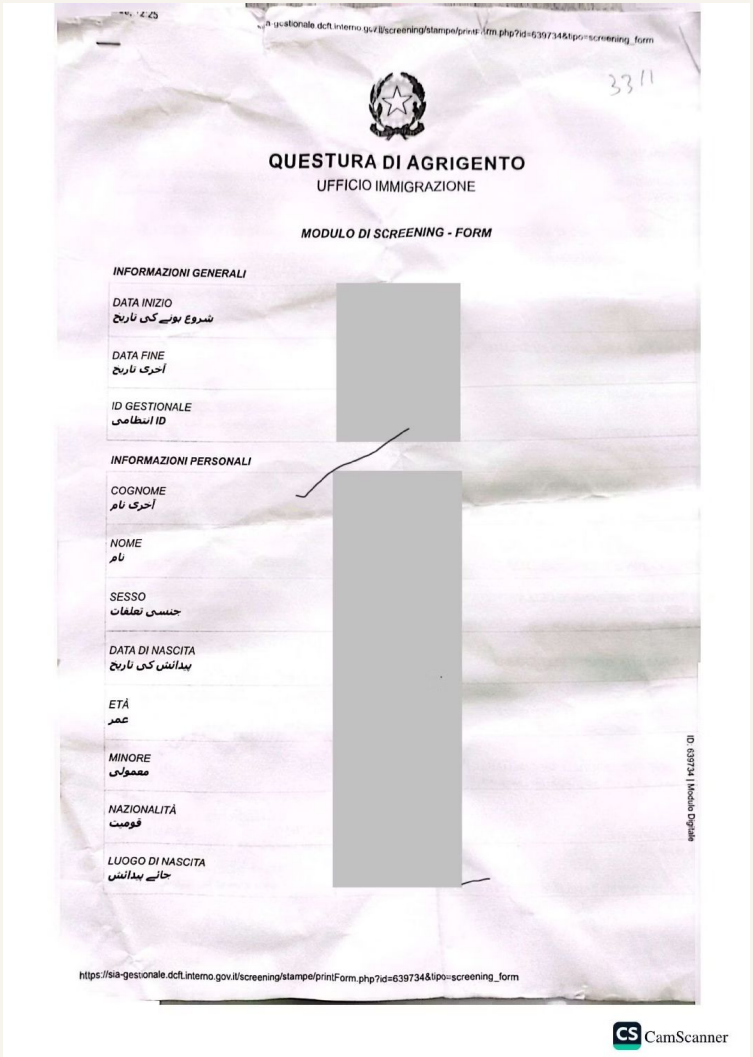

QUESTURA DI AGRIGENTO
UFFICIO IMMIGRAZIONE

MODULO DI SCREENING - FORM

INFORMAZIONI GENERALI

DATA INIZIO
شروع ہونے کی تاریخ

DATA FINE
آخری تاریخ

ID GESTIONALE
انتظامی ID

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME
آخری نام

NOME
نام

SESSO
جنسی تعلقات

DATA DI NASCITA
پیدائش کی تاریخ

ETÀ
عمر

MINORE
معمولی

NAZIONALITÀ
قومیت

LUOGO DI NASCITA
جائے پیدائش

ID: 639734 | Modulo Digitale

https://sia-gestionale.dcft.interno.gov.it/screening/stampe/printForm.php?id=639734&tipo=screening_form

CamScanner

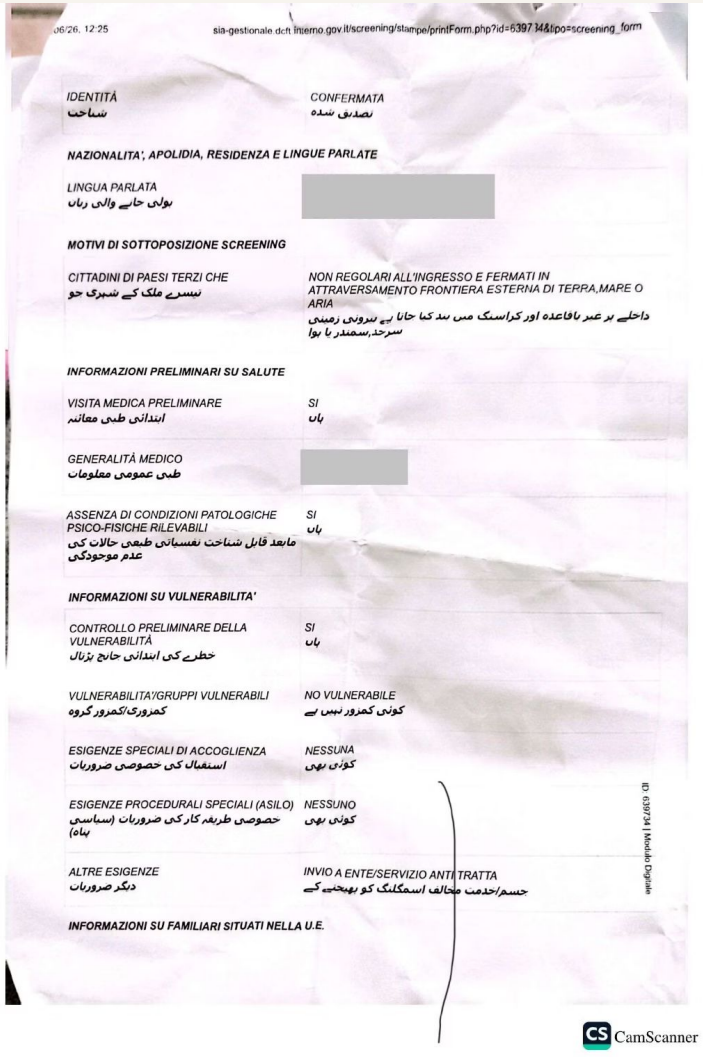

06/26, 12:25 sia-gestionale.dcft.interno.gov.it/screening/stampe/printForm.php?id=639734&tipo=screening_form

IDENTITÁ شناخت	CONFERMATA تصدیق شدہ

NAZIONALITA', APOLIDIA, RESIDENZA E LINGUE PARLATE

LINGUA PARLATA بولی جانے والی زبان	

MOTIVI DI SOTTOPOSIZIONE SCREENING

CITTADINI DI PAESI TERZI CHE تیسرے ملک کے شہری جو	NON REGOLARI ALL'INGRESSO E FERMATI IN ATTRAVERSAMENTO FRONTIERA ESTERNA DI TERRA,MARE O ARIA داخلے پر غیر باقاعدہ اور کراسنگ میں بند کیا جانا بیرونی زمینی سرحد،سمندر یا ہوا

INFORMAZIONI PRELIMINARI SU SALUTE

VISITA MEDICA PRELIMINARE ابتدائی طبی معائنہ	SI ہاں
GENERALITÀ MEDICO طبی عمومی معلومات	
ASSENZA DI CONDIZIONI PATOLOGICHE PSICO-FISICHE RILEVABILI مابعد قابل شناخت نفسیاتی طبعی حالات کی عدم موجودگی	SI ہاں

INFORMAZIONI SU VULNERABILITA'

CONTROLLO PRELIMINARE DELLA VULNERABILITÀ خطرے کی ابتدائی جانچ پڑتال	SI ہاں
VULNERABILITA'/GRUPPI VULNERABILI کمزوری/کمزور گروہ	NO VULNERABILE کوئی کمزور نہیں ہے
ESIGENZE SPECIALI DI ACCOGLIENZA استقبال کی خصوصی ضروریات	NESSUNA کوئی نہیں
ESIGENZE PROCEDURALI SPECIALI (ASILO) خصوصی طریقہ کار کی ضروریات (سیاسی پناہ)	NESSUNO کوئی نہیں
ALTRE ESIGENZE دیگر ضروریات	INVIO A ENTE/SERVIZIO ANTI TRATTA جسم/خدمت مخالف اسمگلنگ کو بھیجنے کے

INFORMAZIONI SU FAMILIARI SITUATI NELLA U.E.

ID: 639734 | Modulo Digitale

CamScanner

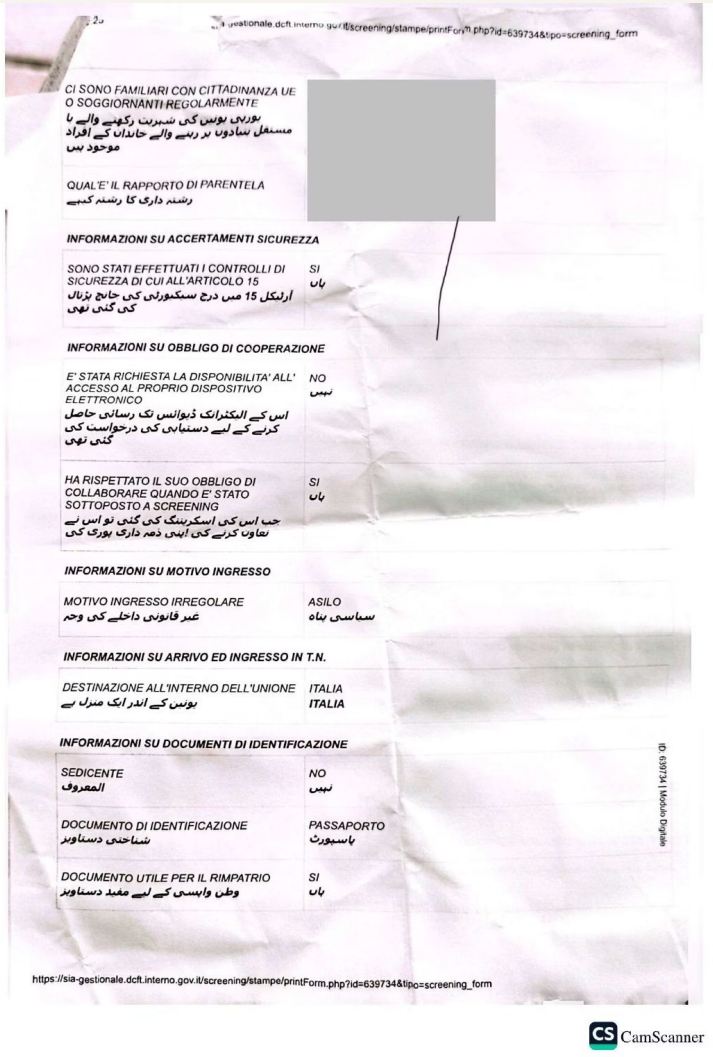

sia-gestionale.dcft.interno.gov.it/screening/stampe/printForm.php?id=639734&tipo=screening_form

CI SONO FAMILIARI CON CITTADINANZA UE O SOGGIORNANTI REGOLARMENTE
یورپی یونین کی شہریت رکھنے والے یا مستقل سکونت پذیر رہنے والے خاندان کے افراد موجود ہیں

QUAL'E' IL RAPPORTO DI PARENTELA
رشتہ داری کا رشتہ کیسے

INFORMAZIONI SU ACCERTAMENTI SICUREZZA

SONO STATI EFFETTUATI I CONTROLLI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 آرٹیکل 15 میں درج سیکیورٹی کی جانچ پڑتال کی گئی تھی	SI ہاں

INFORMAZIONI SU OBBLIGO DI COOPERAZIONE

E' STATA RICHIESTA LA DISPONIBILITA' ALL' ACCESSO AL PROPRIO DISPOSITIVO ELETTRONICO اس کے الیکٹرانک ڈیوائس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دستیابی کی درخواست کی گئی تھی	NO نہیں
HA RISPETTATO IL SUO OBBLIGO DI COLLABORARE QUANDO E' STATO SOTTOPOSTO A SCREENING جب اس کی اسکریننگ کی گئی تو اس نے تعاون کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کی	SI ہاں

INFORMAZIONI SU MOTIVO INGRESSO

MOTIVO INGRESSO IRREGOLARE غیر قانونی داخلے کی وجہ	ASILO سیاسی پناہ

INFORMAZIONI SU ARRIVO ED INGRESSO IN T.N.

DESTINAZIONE ALL'INTERNO DELL'UNIONE یونین کے اندر ایک منزل ہے	ITALIA ITALIA

INFORMAZIONI SU DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

SEDICENTE المعروف	NO نہیں
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE شناختی دستاویز	PASSAPORTO پاسپورٹ
DOCUMENTO UTILE PER IL RIMPATRIO وطن واپسی کے لیے مفید دستاویز	SI ہاں

ID: 639734 | Modulo Digitale

https://sia-gestionale.dcft.interno.gov.it/screening/stampe/printForm.php?id=639734&tipo=screening_form

CamScanner

Modulo consuntivo (2/2)

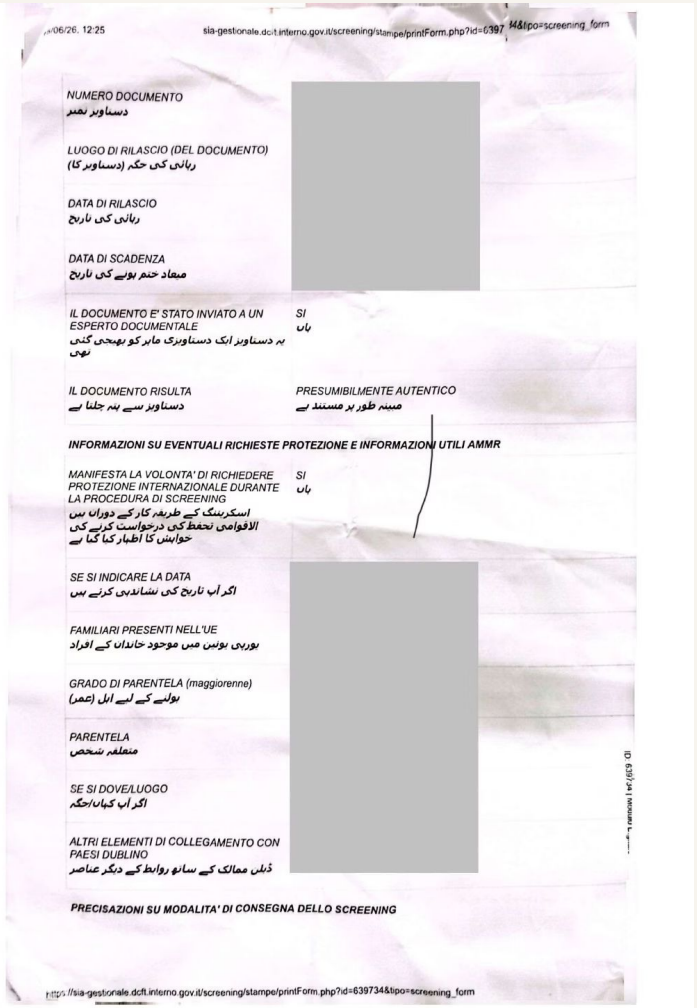

NUMERO DOCUMENTO
دستاویز نمبر

LUOGO DI RILASCIO (DEL DOCUMENTO)
رہائی کی جگہ (دستاویز کا)

DATA DI RILASCIO
رہائی کی تاریخ

DATA DI SCADENZA
میعاد ختم ہونے کی تاریخ

IL DOCUMENTO E' STATO INVIATO A UN ESPERTO DOCUMENTALE
یہ دستاویز ایک دستاویزی ماہر کو بھیجی گئی تھی

SI
ہاں

IL DOCUMENTO RISULTA
دستاویز سے پتہ چلتا ہے

PRESUMIBILMENTE AUTENTICO
مبینہ طور پر مستند ہے

INFORMAZIONI SU EVENTUALI RICHIESTE PROTEZIONE E INFORMAZIONI UTILI AMMR

MANIFESTA LA VOLONTA' DI RICHIEDERE PROTEZIONE INTERNAZIONALE DURANTE LA PROCEDURA DI SCREENING
اسکریننگ کے طریقہ کار کے دوران بین الاقوامی تحفظ کی درخواست کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے

SI
ہاں

SE SI INDICARE LA DATA
اگر آپ تاریخ کی نشاندہی کرتے ہیں

FAMILIARI PRESENTI NELL'UE
یورپی یونین میں موجود خاندان کے افراد

GRADO DI PARENTELA (maggiorenne)
بولنے کے لیے اہل (عمر)

PARENTELA
متعلقہ شخص

SE SI DOVE/LUOGO
اگر آپ کہاں/جگہ

ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO CON PAESI DUBLINO
ڈبلن ممالک کے ساتھ روابط کے دیگر عناصر

PRECISAZIONI SU MODALITA' DI CONSEGNA DELLO SCREENING

https://sia-gestionale.dcft.interno.gov.it/screening/stampe/printForm.php?id=639734&tipo=screening_form

CamScanner

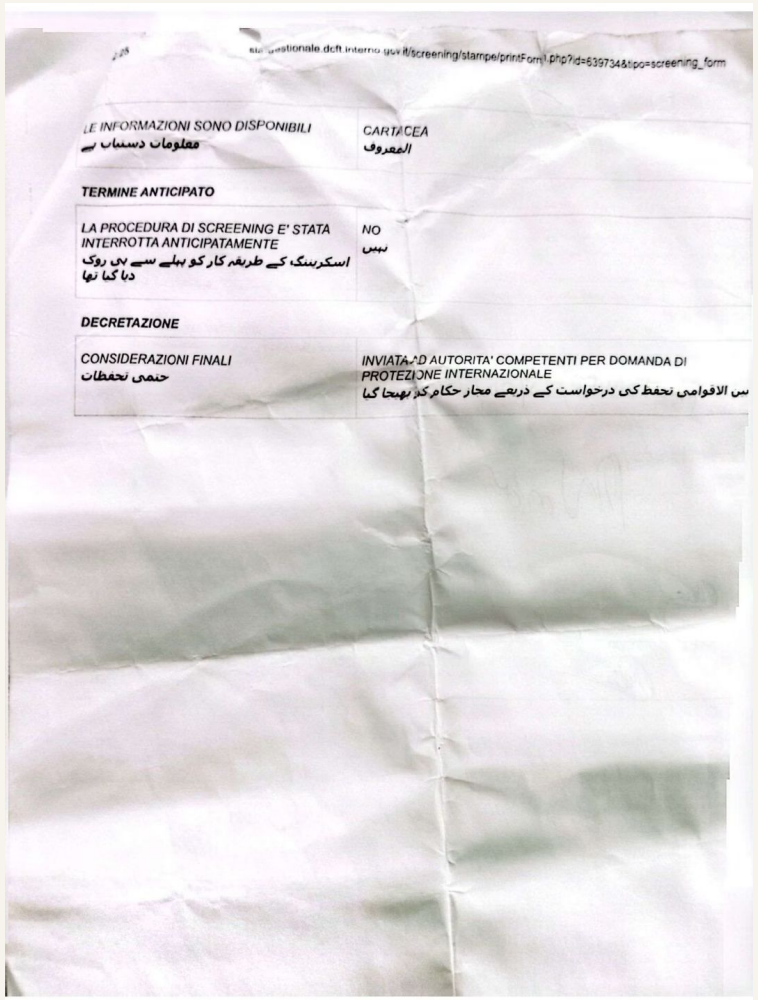

LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI
معلومات دستیاب ہے

CARTACEA
المعروف

TERMINE ANTICIPATO

LA PROCEDURA DI SCREENING E' STATA INTERROTTA ANTICIPATAMENTE
اسکریننگ کے طریقہ کار کو پہلے سے ہی روک دیا گیا تھا

NO
نہیں

DECRETAZIONE

CONSIDERAZIONI FINALI
حتمی تحفظات

INVIATA AD AUTORITA' COMPETENTI PER DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
بین الاقوامی تحفظ کی درخواست کے ذریعے مجاز حکام کو بھیجا گیا

CamScanner

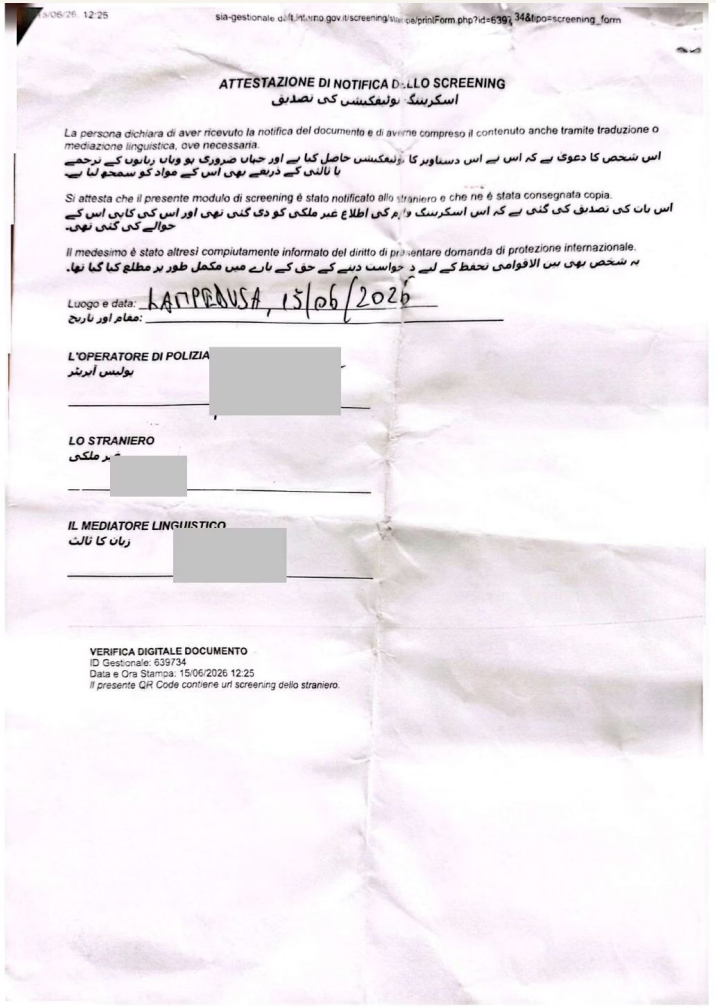

ATTESTAZIONE DI NOTIFICA DELLO SCREENING
اسکریننگ نوٹیفکیشن کی تصدیق

La persona dichiara di aver ricevuto la notifica del documento e di averne compreso il contenuto anche tramite traduzione o mediazione linguistica, ove necessaria.
اس شخص کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس دستاویز کا نوٹیفکیشن حاصل کیا ہے اور جہاں ضروری ہو وہاں زبانوں کے ترجمے یا ثالثی کے ذریعے بھی اس کے مواد کو سمجھ لیا ہے۔

Si attesta che il presente modulo di screening è stato notificato allo straniero e che ne è stata consegnata copia.
اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس اسکریننگ فارم کی اطلاع غیر ملکی کو دی گئی تھی اور اس کی کاپی اس کے حوالے کی گئی تھی۔

Il medesimo è stato altresì compiutamente informato del diritto di presentare domanda di protezione internazionale.
یہ شخص بھی بین الاقوامی تحفظ کے لیے درخواست دینے کے حق کے بارے میں مکمل طور پر مطلع کیا گیا تھا۔

Luogo e data: LAMPEDUSA, 15/06/2026
مقام اور تاریخ:

L'OPERATORE DI POLIZIA
پولیس آپریٹر

LO STRANIERO
غیر ملکی

IL MEDIATORE LINGUISTICO
زبان کا ثالث

VERIFICA DIGITALE DOCUMENTO
ID Gestionale: 639734
Data e Ora Stampa: 15/06/2026 12:25
Il presente QR Code contiene url screening dello straniero.

CamScanner

Il modulo di screening: esito e impugnabilità

Esito: la persona è indirizzata alla procedura adeguata

Protezione internazionale

Registrazione della domanda; eventuale procedura di frontiera o accelerata, oppure ordinaria.

Rimpatrio o respingimento

Avvio delle pratiche di ritorno: respingimento alla frontiera o provvedimento di espulsione.

Ricollocazione

Trasferimento in un altro Stato membro UE.

Trasparenza e verifica

- Il modulo è riesaminabile in sede amministrativa e giudiziaria in ogni successiva procedura di asilo o rimpatrio.
- Indica se identità e cittadinanza sono confermate o solo dichiarate.
- È messo a disposizione dell'interessato (cartaceo o elettronico), senza l'esito dei controlli di sicurezza.
- Prima della trasmissione la persona può segnalare dati inesatti, che vengono solo «registrati».

Impugnabilità limitata

Il modulo non è autonomamente impugnabile, ma riesaminabile solo nel ricorso contro la decisione finale di asilo o rimpatrio.

L'inesattezza segnalata non è rettificata.

Libertà personale e trattenimento durante gli accertamenti

Tre misure possibili a chi è fermato in posizione di irregolarità sul territorio (anche MSNA)

1

Fermo durante gli accertamenti

Vera e propria detenzione, tutelata dalla garanzia costituzionale della libertà personale.

2

Trattenimento per rischio di fuga

se, dopo **72 ore** dall'inizio degli accertamenti, la persona continua a rifiutare il fotosegnalamento.

3

Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico

Limitazione del movimento, non detenzione; attivabile solo se gli accertamenti non sono terminati nelle prime **72 ore**.

Il fermo per accertamenti: avvio, convalida e durata

01
Avvio
Il fermo parte subito, da quando lo straniero è a disposizione delle autorità. Si raccolgono le generalità e gli elementi sul rintraccio, e si verifica che le attività non siano già state avviate in un altro Stato membro.

02
Comunicazione al procuratore
Comunicazione scritta immediata al procuratore della Repubblica, con motivazioni e ora di inizio. Il procuratore può chiedere integrazioni e, se mancano le condizioni, ordina il rilascio. L'autorità comunica data e ora di conclusione.

03
Convalida e durata
Entro **48 ore** si chiede la convalida al Giudice di pace, con difensore di fiducia o d'ufficio. Accertamenti ed Eurodac entro il massimo di **72 ore**; poi la persona è rimessa in libertà.

Dopo le 72 ore, se gli accertamenti non sono conclusi
Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico.

Dopo le 72 ore, solo in caso di rifiuto reiterato dei rilievi
Rischio di fuga e trattenimento fino a 28 giorni, disposto caso per caso dal Questore (punti di crisi, strutture analoghe, CPR). Convalida: sezione specializzata del Tribunale per i richiedenti asilo; Giudice di pace per chi non ha chiesto asilo.

Fermo dei minori
Competente la procura presso il Tribunale per i minorenni, alla presenza di un familiare o del rappresentante, non oltre **48 ore**.

Manifestazione della volontà

Come si manifesta

La procedura resta non formalizzata: l'elemento determinante è l'espressione del timore di persecuzione o danno grave.

Nel dubbio va chiesto espressamente all'interessato se intenda chiedere protezione.

→

A chi:

alla **COMMISSIONE**, tramite associazioni e Prenotafacile.

REGIME TRANSITORIO

Fino al **30 aprile 2027** la manifestazione resta in Questura (tramite associazioni).
In seguito, manifesterà in Questura:

Chi manifesta durante gli accertamenti	Chi è trattenuto	Chi è detenuto

Registrazione della domanda

Registrare la domanda significa

- dati anagrafici del richiedente e fotosegnalamento;
- recapiti;
- indicare se ha o meno documenti identificativi;
- indicare **data e luogo** della manifestazione di volontà.

Diritto all'informativa

Il richiedente deve essere informato, in lingua comprensibile, su sei punti:

1. diritto a presentare domanda individuale;
2. tempi e fasi della procedura;
3. condizioni di accoglinza;
4. diritti e obblighi, incluse le conseguenze del ritiro;
5. diritto ad assistenza legale gratuita in tutte le fasi;
6. come fornire le prove a supporto della domanda;
7. decisione finale dell'autorità.

Modalità e tempi

L'informativa va fatta al più presto e comunque non oltre la registrazione; attualmente è fatta attraverso QR code.

La formalizzazione della domanda

È effettuata dalla Commissione, anche tramite soggetti esterni privati (CAS)

Il richiedente è tenuto a fornire gli elementi e i documenti utili a motivare la domanda.

È un onere per i richiedenti asilo: se non si presenta = ritiro implicito della domanda



Ad oggi registrazione e formalizzazione avvengono nello stesso momento presso la Questura (regime transitorio prorogato sino al 30 aprile 2027)

I documenti rilasciati al richiedente asilo

1

Alla registrazione

Contenuto: codice unico d'identità (fotosegnalamento), fotografia, generalità dichiarate; attesta la registrazione della domanda e indica la data di registrazione.

Validità e rilascio: rilasciato dalla Questura; scade al rilascio del documento successivo.

2

Alla formalizzazione

Contenuto: generalità, cittadinanze o indicazione di apolidia, fotografia, firma, autorità emittente, data e luogo di rilascio, durata di validità, status di richiedente, dichiarazione sul diritto di rimanere.

Validità e rilascio: validato dalla Prefettura-UTG competente; valido per 12 mesi e rinnovabile sino all'esito della procedura.

Diritto all'assistenza legale gratuita

3

Per trattenuti e detenuti

Contenuto: codice unico d'identità, fotografia, generalità dichiarate, cittadinanze o apolidia, data e luogo di rilascio, durata, status e data di registrazione.

Validità e rilascio: rilasciato al momento della formalizzazione; valido come documento di identità anche per le persone in stato di trattenimento o detenzione.

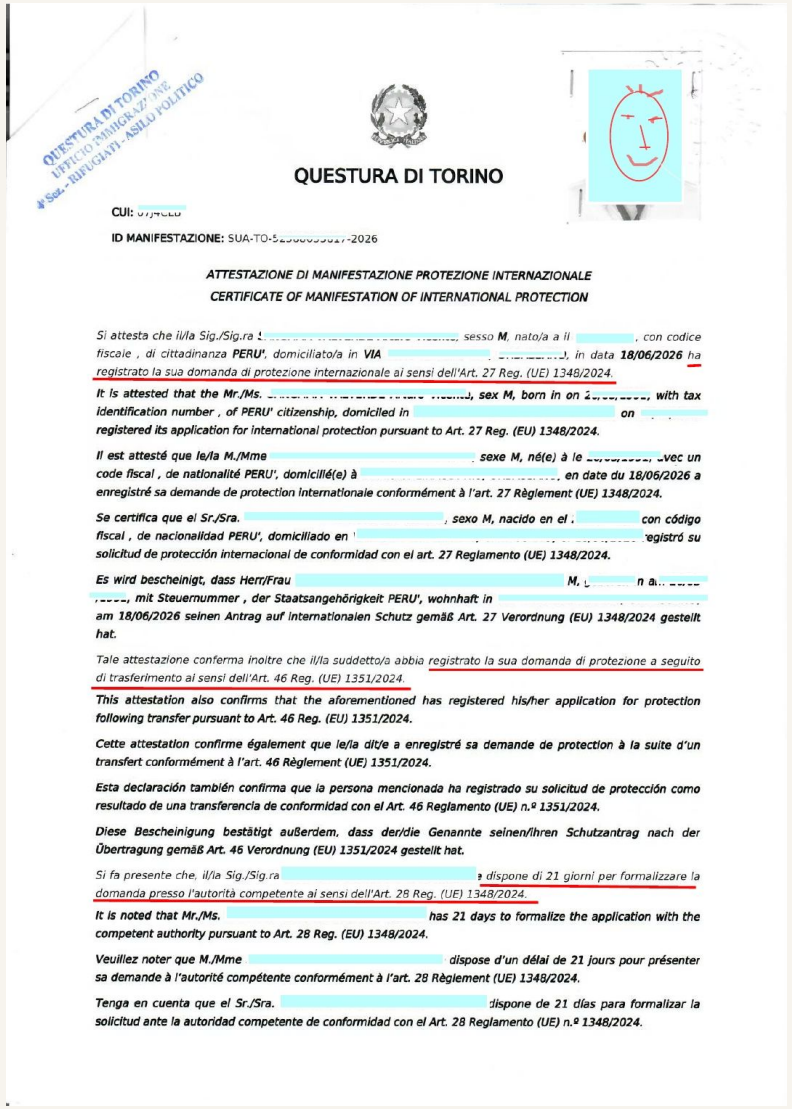

QUESTURA DI TORINO
UFFICIO IMMIGRAZIONE
Sost. - RIFUGIATI - ASILO POLITICO

QUESTURA DI TORINO

CUI:

ID MANIFESTAZIONE: SUA-TO-[illegible]-2026

ATTESTAZIONE DI MANIFESTAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
CERTIFICATE OF MANIFESTATION OF INTERNATIONAL PROTECTION

*Si attesta che il/la Sig./Sig.ra [illegible], sesso M, nato/a a il [illegible], con codice fiscale , di cittadinanza **PERU'**, domiciliato/a in **VIA** [illegible], in data **18/06/2026** ha registrato la sua domanda di protezione internazionale ai sensi dell'Art. 27 Reg. (UE) 1348/2024.*

It is attested that the Mr./Ms. [illegible], sex M, born in on [illegible], with tax identification number , of PERU' citizenship, domiciled in [illegible] on [illegible] registered its application for international protection pursuant to Art. 27 Reg. (EU) 1348/2024.

Il est attesté que le/la M./Mme [illegible], sexe M, né(e) à le [illegible], avec un code fiscal , de nationalité PERU', domicilié(e) à [illegible], en date du 18/06/2026 a enregistré sa demande de protection internationale conformément à l'art. 27 Règlement (UE) 1348/2024.

Se certifica que el Sr./Sra. [illegible], sexo M, nacido en el [illegible] con código fiscal , de nacionalidad PERU', domiciliado en [illegible] registró su solicitud de protección internacional de conformidad con el art. 27 Reglamento (UE) 1348/2024.

Es wird bescheinigt, dass Herr/Frau [illegible] M, [illegible] mit Steuernummer , der Staatsangehörigkeit PERU', wohnhaft in [illegible] am 18/06/2026 seinen Antrag auf internationalen Schutz gemäß Art. 27 Verordnung (EU) 1348/2024 gestellt hat.

Tale attestazione conferma inoltre che il/la suddetto/a abbia registrato la sua domanda di protezione a seguito di trasferimento ai sensi dell'Art. 46 Reg. (UE) 1351/2024.

This attestation also confirms that the aforementioned has registered his/her application for protection following transfer pursuant to Art. 46 Reg. (EU) 1351/2024.

Cette attestation confirme également que le/la dit/e a enregistré sa demande de protection à la suite d'un transfert conformément à l'art. 46 Règlement (UE) 1351/2024.

Esta declaración también confirma que la persona mencionada ha registrado su solicitud de protección como resultado de una transferencia de conformidad con el Art. 46 Reglamento (UE) n.º 1351/2024.

Diese Bescheinigung bestätigt außerdem, dass der/die Genannte seinen/ihren Schutzantrag nach der Übertragung gemäß Art. 46 Verordnung (EU) 1351/2024 gestellt hat.

Si fa presente che, il/la Sig./Sig.ra [illegible] dispone di 21 giorni per formalizzare la domanda presso l'autorità competente ai sensi dell'Art. 28 Reg. (UE) 1348/2024.

It is noted that Mr./Ms. [illegible] has 21 days to formalize the application with the competent authority pursuant to Art. 28 Reg. (EU) 1348/2024.

Veuillez noter que M./Mme [illegible] dispose d'un délai de 21 jours pour présenter sa demande à l'autorité compétente conformément à l'art. 28 Règlement (UE) 1348/2024.

Tenga en cuenta que el Sr./Sra. [illegible] dispone de 21 días para formalizar la solicitud ante la autoridad competente de conformidad con el Art. 28 Reglamento (UE) n.º 1348/2024.

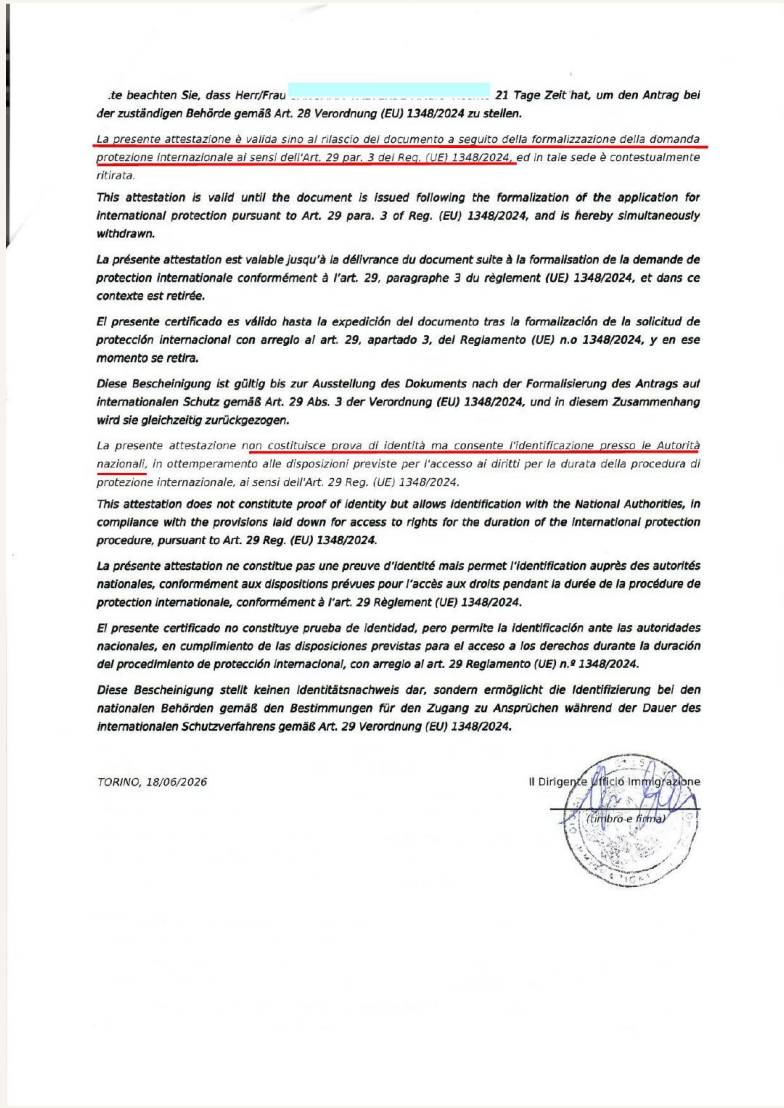

te beachten Sie, dass Herr/Frau [illegible] 21 Tage Zeit hat, um den Antrag bei der zuständigen Behörde gemäß Art. 28 Verordnung (EU) 1348/2024 zu stellen.

La presente attestazione è valida sino al rilascio del documento a seguito della formalizzazione della domanda protezione internazionale ai sensi dell'Art. 29 par. 3 del Reg. (UE) 1348/2024, ed in tale sede è contestualmente ritirata.

This attestation is valid until the document is issued following the formalization of the application for international protection pursuant to Art. 29 para. 3 of Reg. (EU) 1348/2024, and is hereby simultaneously withdrawn.

La présente attestation est valable jusqu'à la délivrance du document suite à la formalisation de la demande de protection internationale conformément à l'art. 29, paragraphe 3 du règlement (UE) 1348/2024, et dans ce contexte est retirée.

El presente certificado es válido hasta la expedición del documento tras la formalización de la solicitud de protección internacional con arreglo al art. 29, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1348/2024, y en ese momento se retira.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zur Ausstellung des Dokuments nach der Formalisierung des Antrags auf internationalen Schutz gemäß Art. 29 Abs. 3 der Verordnung (EU) 1348/2024, und in diesem Zusammenhang wird sie gleichzeitig zurückgezogen.

La presente attestazione non costituisce prova di identità ma consente l'identificazione presso le Autorità nazionali, in ottemperamento alle disposizioni previste per l'accesso ai diritti per la durata della procedura di protezione internazionale, ai sensi dell'Art. 29 Reg. (UE) 1348/2024.

This attestation does not constitute proof of identity but allows identification with the National Authorities, in compliance with the provisions laid down for access to rights for the duration of the international protection procedure, pursuant to Art. 29 Reg. (EU) 1348/2024.

La présente attestation ne constitue pas une preuve d'identité mais permet l'identification auprès des autorités nationales, conformément aux dispositions prévues pour l'accès aux droits pendant la durée de la procédure de protection internationale, conformément à l'art. 29 Règlement (UE) 1348/2024.

El presente certificado no constituye prueba de identidad, pero permite la identificación ante las autoridades nacionales, en cumplimiento de las disposiciones previstas para el acceso a los derechos durante la duración del procedimiento de protección internacional, con arreglo al art. 29 Reglamento (UE) n.º 1348/2024.

Diese Bescheinigung stellt keinen Identitätsnachweis dar, sondern ermöglicht die Identifizierung bei den nationalen Behörden gemäß den Bestimmungen für den Zugang zu Ansprüchen während der Dauer des internationalen Schutzverfahrens gemäß Art. 29 Verordnung (EU) 1348/2024.

TORINO, 18/06/2026

Il Dirigente Ufficio Immigrazione
(timbro e firma)

D.L. 168/2026 specifica la validità annuale del documento e precisa che consente lo svolgimento di attività lavorativa

I luoghi dell'accoglienza dopo il Patto europeo

1

SAI – Sistema di accoglienza e integrazione

Destinato a:

- richiedenti asilo portatori di esigenze particolari
- minori stranieri non accompagnati
- titolari di protezione internazionale
- altri stranieri titolari di permesso di soggiorno (es. cure mediche, protezione sociale, vittime di sfruttamento lavorativo)

2

Centri governativi e CAS – centri di accoglienza straordinari

- I richiedenti asilo non vulnerabili possono essere collocati nei centri governativi di (prima) accoglienza.
- Molto più spesso l'accoglienza è nei centri di accoglienza straordinari, di individuazione e gestione prefettizia.
- Dal 2023 non è più garantito l'accesso ai corsi di lingua e all'assistenza legale.
- Le Prefetture possono individuare strutture di accoglienza provvisoria per il tempo strettamente necessario, con servizi ancora più essenziali.
- **Disposizioni di dubbia compatibilità con la Direttiva**.

3

PAF – Strutture per le procedure accelerate

- Strutture nei luoghi individuati per le procedure di frontiera, dove sono collocati i richiedenti sottoposti a tali procedure.
- Un decreto del luglio 2026 ha individuato alcune province in cui dovrebbero essere individuati i centri per le procedure di frontiera, che si sommano alle zone di frontiera e di transito già designate nel 2019.
- Al loro interno può essere applicata l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico.

Province individuate per i centri di frontiera

Asti · Belluno · Benevento · Bologna · Ferrara · Genova · Imperia · La Spezia · Latina · Lecco · Mantova · Milano · Monza Brianza · Padova · Pordenone · Reggio Calabria · Savona · Siena · Treviso · Udine · Varese · Venezia · Verona · Vibo Valentia · Vicenza

Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico

Vincola il richiedente a un luogo specifico, con possibile obbligo di segnalare periodicamente la presenza al Prefetto. La violazione può comportare la **cessazione delle misure di accoglienza.**

Disposta dal Prefetto del luogo, con esame individuale e nel rispetto della proporzionalità, per:

Ordine pubblico

Motivi che giustificano la limitazione.

Rischio di fuga

Prevenire l'irreperibilità, in particolare se il richiedente deve essere in un altro Stato membro o è stato trasferito in Italia dopo essere fuggito.

Procedure in frontiera

Obbligo sempre imposto, salvo condizioni per il trattenimento.

Segnalazione della presenza

Al prefetto, in data specifica o a intervalli ragionevoli, in modo attivo e volontario con strumenti a distanza. Le misure materiali di accoglienza sono subordinate all'effettiva residenza nel luogo indicato.

Forma del provvedimento

Scritto e motivato in fatto e in diritto; indica durata, non oltre la conclusione delle procedure, e modalità di segnalazione. Immediatamente comunicato ed esecutivo; tiene conto delle esigenze di accoglienza particolari.

Il rischio di fuga è valutato **caso per caso** :

Documentali e identificative

- Passaporto o documento mancante.
- Nessun alloggio o indirizzo affidabile.
- Rifiuto dei rilievi fotodattiloscopici.
- Mancata collaborazione all'identificazione.

Comportamentali e procedimentali

- Generalità false o informazioni che rallentano i controlli.
- Mancato rispetto di respingimento o ordine di allontanamento.
- Violazione di misure o divieti di ingresso.
- Tentativo di eludere i controlli o di non restare a disposizione delle autorità.

Impugnazione dell'autorizzazione a risiedere: reclamo al Tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione entro 7 giorni dalla comunicazione

Limiti all'accoglienza

La Direttiva prevede, secondo una disposizione che può trovare diretta applicazione nell'ordinamento, che i richiedenti asilo non abbiano diritto alle condizioni di accoglienza di cui alla direttiva **in nessuno Stato membro diverso da quello in cui sono tenuti ad essere presenti a norma del Regolamento (UE) 2024/1351**. E' fatta salva solo la necessità di assicurare un livello di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali.

Quella sopra menzionata è **l'unica possibile limitazione all'accesso all'accoglienza**.

Le disposizioni di diritto interno che limitano l'accesso all'accoglienza in altre situazioni vanno considerate in contrasto con la Direttiva. Si tratta, in particolare, della previsione secondo cui “non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di [90 giorni]” (individuato con rimando alle norme sulle procedure accelerate ante-Patto!).

Revoca o riduzione dell'accoglienza

Cosa prevede la Direttiva

- Si può ridurre o revocare il sussidio giornaliero.
- Riduzioni più sostanziali di altre condizioni materiali solo se proporzionate.
- Revoca delle misure solo per **violazione grave o ripetuta** delle regole del centro o comportamenti violenti o minacciosi.
- Decisioni obiettive, imparziali, motivate, basate sul caso individuale e sulle esigenze particolari, nel rispetto della proporzionalità.

La norma interna (non modificata)

Il prefetto dispone con decreto motivato la **revoca** per:

- mancata presentazione alla struttura o abbandono senza comunicazione;
- mancata presentazione all'audizione;
- domanda reiterata;
- disponibilità di mezzi economici sufficienti.

Per violazioni gravi o ripetute o comportamenti gravemente violenti può disporre esclusione temporanea da attività o servizi (esclusa l'accoglienza materiale), sospensione da 30 giorni a 6 mesi o revoca dei benefici economici accessori.

Diritti dei richiedenti asilo

Il decreto non modifica le altre disposizioni su organizzazione dell'accoglienza, accesso al sistema sanitario e all'istruzione, tutela dei soggetti vulnerabili.

Salute e scuola

Già previsti l'iscrizione al servizio sanitario dei richiedenti asilo e l'accesso al sistema scolastico dei minori stranieri a parità di condizioni con quelli italiani.

Possibilità di frequentare corsi di istruzione e formazione professionale.

Corsi di lingua

La Direttiva impone agli Stati di garantire l'accesso ai corsi di lingua, educazione civica o formazione professionale.

Le limitazioni ai corsi di lingua nei CAS non paiono compatibili con il diritto UE.



Lavoro

La Direttiva esclude la possibilità di lavorare per chi è in procedura accelerata.

L'Italia ha esteso da **60 a 90 giorni** il periodo dopo il quale, se la procedura non è terminata, si può accedere al lavoro.

Per chi vi accede, la Direttiva richiede piena parità di trattamento con i lavoratori italiani su prestazioni lavorative, corsi professionalizzanti, condizioni economiche e retributive.

Vulnerabilità

Categorie (elenco non esaustivo)

- Età
- Genere
- Orientamento sessuale e identità di genere
- Disabilità
- Malattia o disturbi fisici o mentali, **anche conseguenti a torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere**

La valutazione della vulnerabilità

1. Avviata quanto prima dopo la domanda
2. Basata su segni visibili, dichiarazioni o comportamento del richiedente ed eventuali documenti pertinenti
3. Conclusa quanto prima e in ogni caso **entro 30 giorni**

Gli Stati devono tenere conto del fatto che alcune categorie di richiedenti hanno **maggiori probabilità** di avere esigenze di accoglienza particolari ma NESSUN AUTOMATISMO

L'autorità accertante valuta se vi è una vulnerabilità e decide quali garanzie procedurali che ne conseguono.

Garanzie procedurali particolari

Posso essere soggette a procedure accelerate o di frontiera, purché vi siano garanzie procedurali particolari e il necessario sostegno

Cosa sono?

Norma poco chiara: «necessario sostegno atto a consentirgli di godere dei diritti e adempiere agli obblighi».

Il tipo di garanzia è deciso dalla pubblica amministrazione.

Riesame

Possibile riesame se ci sono cambiamenti rilevanti, ma non pare possibile impugnare davanti a una diversa autorità.

Valutazione progressiva: screening → registrazione → accoglienza → scelta della procedura

Persone vittime di tratta

Se durante l'esame emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia vittima di tratta o riduzione in schiavitù, la Commissione territoriale DEVE trasmettere gli atti al questore. **Il** canale di protezione si affianca alla domanda di asilo e **non la sostituisce**.

Prima del decreto

La Commissione trasmetteva gli atti al questore «per le valutazioni di competenza», in vista del permesso per casi speciali.

Il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale si applicava solo ai richiedenti già identificati come vittime di tratta.

→

Dal 16 luglio 2026

- **Alla trasmissione si aggiunge l'applicazione del programma unico, riscritto, ai richiedenti per i quali emergono oggettivi indicatori di tratta, non solo a quelli già identificati.**
- La presunta vittima accede subito ad alloggio, vitto e assistenza sanitaria.
- La vittima identificata accede anche alla prosecuzione dell'assistenza e all'integrazione sociale.

Periodo di recupero e riflessione di **45 giorni**

Attestato dalla questura su comunicazione degli enti antitratta. In questo periodo il rimpatrio non può essere eseguito. Al termine il questore rilascia, se ne ricorrono i presupposti, il permesso per casi speciali, ferma la possibilità di chiedere protezione internazionale.

MSNA

Garanzie generali

- Screening: quasi assenti le garanzie, salvo la presenza di personale competente. Nessun riferimento a tutore né ad accertamento dell'età.
- Tutore o, se non immediatamente possibile, rappresentante temporaneo. Nessuna indicazione sulla scelta; non più di 30 minori.
- Accertamento dell'età multidisciplinare, con esami medici come extrema ratio. Nessuna previsione di ricorso o reclamo.
- Il rifiuto dell'esame equivale a presunzione di maggiore età.

Accoglienza

- Nessun divieto di detenzione per i MSNA richiedenti asilo.
- Possibile obbligo di dimora nei "CAS" minori.
- Possibile accoglienza nei "CAS" adulti se under 16 e nel loro superiore interesse.

Procedure accelerate consentite se

- Il minore proviene da paese sicuro.
- Pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico ed è stato espulso: **unica ipotesi di accelerata in frontiera**.
- Domanda reiterata ammissibile.
- Ha indotto in errore le autorità.
- Proviene da un paese con tasso di riconoscimento della protezione inferiore al 20%.